

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 383/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2012

recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/126/CE prevede, per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, un modello comune dotato di un supporto di memorizzazione facoltativo (microchip).
- (2) L'inserimento di tale microchip nella patente di guida dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. È opportuno che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità delle norme dell'Unione stabilite, inter alia, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (3) Qualora gli Stati membri scelgano di introdurre il microchip nella patente di guida, è necessario che la sua attuazione tecnica rispetti determinati requisiti e talune norme per garantire l'interoperabilità e una resistenza adeguata alla frode.
- (4) Per verificare il rispetto dei suddetti requisiti, occorre sottoporre le patenti di guida dotate di microchip a una procedura di omologazione a livello dell'Unione. Non è necessario che tale procedura si applichi alle patenti di guida sprovviste di microchip.

(5) È opportuno che i requisiti tecnici applicabili alle patenti di guida dotate di microchip siano basati su norme tecniche concordate a livello internazionale, in particolare la norma 18013 dell'International Standardization Organization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC), che definisce un quadro per il formato e il contenuto della patente di guida conforme alla norma ISO.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle patenti di guida dotate di microchip rilasciate in conformità della direttiva 2006/126/CE.

Articolo 2

Requisiti generali

1. Il microchip e i dati in esso contenuti, comprese eventuali informazioni facoltative o supplementari, sono conformi alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento.
2. Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all'allegato I, punto I.2.1.
3. Gli Stati membri consultano la Commissione prima di introdurre nel microchip di una patente di guida uno o più dati supplementari di cui all'allegato I, punto I.2.2.

Articolo 3

Norme applicabili

Nell'allegato II del presente regolamento sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.

⁽¹⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

